



*Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)*

Il Segretario Generale

Capaccio, li 13/12/2013
Corso Vittorio Emanuele, 84047 - Capaccio (SA)

Prot. nr.

AI DIPENDENTI

AL COMANDO POLIZIA LOCALE
SEDE

e p.c. AL SIG. SINDACO

**OGGETTO: ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL DIVIETO DI FUMO E LA NOMINA DEI
RESPONSABILI PREPOSTI ALLA VIGILANZA-**

- Vista la Legge 11 novembre 1975, n. 584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico" come modificata dall'art. 52, comma 20 della Legge 28.12.2001, n. 448;
- Visto l'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo all'accertamento di violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria;
- Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici";
- Vista la Circolare del Ministero della sanità n. 4 del 28 marzo 2001 "interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";
- Vista la Legge del 16 gennaio 2003, n. 3 come modificata dall'art. 7 della Legge 3 1.10.2003 n. 306 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
- Visto l'articolo 19 del decreto legge 9.11.2004 n. 266
- Visto l'accordo tra Il Ministero della Salute, di concerto con i Ministri dell'Interno e della Giustizia e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'art. 51 comma 7 della legge 16.01.2003 n. 3, sancito nella seduta della conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, del 16 dicembre 2004;
- Vista la circolare del 17.12.2004 del Ministero della salute recante "Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della legge 16.01.2003 n°3, sulla tutela della salute dei non fumatori;
- Visto l'art. 1 comma 189 della legge 30.12.2004 n. 311 (Legge finanziaria 2005);
- Visto l'art. 6 dello Statuto Comunale;

-Visto l'art. 6 dello Statuto Comunale;

e successive modificazioni;

-Rilevato che ai sensi dell'art. 51 della legge del 16 gennaio 2003 n. 3, il divieto di fumo viene applicato in tutti locali chiusi e aperti al pubblico, ad eccezione di quelli riservati ai fumatori e come tali dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti;

Tutto ciò premesso

DISPONE

1. Di applicare il divieto di fumo in tutti i locali chiusi adibiti a sedi di lavoro o di rappresentanza comunali, compresi archivi, corridoi, atri, vani, scale, ascensori e servizi igienici, indipendentemente dalla presenza di pubblico e a prescindere dall'attività lavorativa espletata.
2. Di esporre nei locali i cartelli di divieto completi delle indicazioni fissate dalle direttive anzidette e le sanzioni applicabili;
3. Di individuare, nelle persone degli agenti di Polizia Municipale, i funzionari incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto e di procedere alla contestazione e verbalizzazione delle infrazioni al divieto e a tutti agli adempimenti conseguenti come previsto dalla Legge 24.II.1981, n. 689;
4. Di prendere atto che, secondo quanto previsto dall'art. 7, secondo comma, Legge 584/1975 e s.m.i, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 ad euro 275,00; misura che sarà raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni;
5. Di consegnare copia del presente provvedimento al Sindaco, al Comando Polizia Locale e ai dipendenti comunali e di provvedere alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio e sul sito comunale.



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Andrea D'Amore